

*Scuola e sicurezza*

## **Ruoli previsti e normativa da chiarire e completare**

■ *Paola Martano* ■

L'obiettivo della sicurezza nelle scuole è fondamentale e richiede un impegno costante e coordinato di tutti i soggetti istituzionali competenti in materia. Gli Istituti Scolastici sono luoghi di lavoro atipici, in cui gli insegnanti, il personale ATA ed il Dirigente Scolastico devono aver cura della salute e della sicurezza di

un elevato numero di persone: gli studenti e chiunque dall'esterno si trovi momentaneamente presente negli edifici.

Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", individua e disciplina i ruoli che trovano puntuale applicazione anche all'interno

delle istituzioni scolastiche. Di seguito le figure e i compiti previsti.

**Il datore di lavoro.** L'art. 2 del Testo unico, definisce datore di lavoro "il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa".

Nelle istituzioni scolastiche la figura è ricoperta dal Dirigente scolastico, legale rappresentante dell'ente nonché unica figura dotata di qualifica dirigenziale.

**Il dirigente.** L'art. 2 del Testo unico definisce dirigente "la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natu-

ra dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa".

Nelle istituzioni scolastiche, la figura può essere configurabile in capo al DSGA (direttore dei servizi generali e amministrativi), quale figura che, ai sensi della tabella A allegata al CCNL comparto Scuola 2006-2009, "cura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. Organizza autonomamente l'attività del personale ATA nell'ambito delle direttive del dirigente scolastico. Attribuisce al personale ATA, nell'ambito del piano delle attività, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo".

**Il lavoratore.** L'art. 2 del Testo unico, definisce lavoratore "la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione [...] inclusi il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizio-

ni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione".

Anche gli studenti, dunque, possono essere considerati lavoratori ai fini dell'applicazione della normativa sulla sicurezza, nel caso in cui si svolgano determinate attività, come ad esempio i PCTO.

Il preposto. L'art. 2 del Testo unico definisce preposto "persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa".

Mentre nelle aziende individuare i preposti è abbastanza semplice, nella scuola l'applicazione di tale normativa non è poi così chiara ed immediata. Sinteticamente

si evidenzia:

1. Il preposto deve essere individuato secondo requisiti di "capacità" e "determinazione" nello svolgimento dell'incarico.
2. Non è un incarico obbligatorio, tranne i casi gerarchicamente chiari, per cui il lavoratore può rifiutarlo. Il DSGA è un preposto di fatto.
3. Non è chiaro se sia obbligatorio nominarlo o avere nel proprio organigramma il preposto, l'incarico potrebbe essere infatti rifiutato, ma è comunque sanzionabile il datore di lavoro che non ha adempiuto a questo obbligo art. 18 D.lgs. 81/2008.
4. L'incarico deve essere chiaro e fattibile, considerando anche il tempo impiegato e a disposizione per lo svolgimento del proprio compito. Art. 18 1 b-bis: "I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività»; d-ter) all'articolo 19, comma 1... Da qui è chiaro come sia fondamentale una specifica integrazione al contratto di lavoro.
5. Il preposto ha il compito, "in ragione delle competenze professionali acquisite", in materia di salute e sicurezza, di verificare il rispetto delle disposi-

zioni impartite dal dirigente scolastico e informarlo nel caso in cui dovesse riscontrare situazioni di pericolo.

6. Come affermato, questa figura è senz'altro configurabile in capo al direttore S.G.A, sulla base del mansionario sopra richiamato, in riferimento al personale ATA, ma anche per i docenti responsabili dei plessi, in riferimento alle attività e ai docenti in servizio nell'edificio.

Il **RSPP**. L'art. 2 del Testo unico definisce responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) "la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi".

Nelle istituzioni scolastiche la figura può essere rivestita da un dipendente interno, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, o da soggetti esperti esterni.

Il **RLS**. L'art. 2 del Testo unico definisce rappresentante dei lavoratori sulla sicurezza "persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro".

IL CCNL Comparto Scuola 2006-2009 all'art.73 detta la disciplina del RLS nelle istituzioni scolastiche. Il successivo CCNL Comparto Istruzione 2016-2018 non ha

introdotto novità in materia.

Nelle istituzioni scolastiche, la figura del RLS va individuata nell'ambito delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU). In proposito l'art. 73, comma 1, del CCNL Comparto Scuola 2006-2009 prevede che: "Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto nei modi previsti dall' Accordo Quadro del 10 luglio 1996 e dall'art.58 del CCNI del 31 agosto 1999. Qualora non possa essere individuato, la RSU designa altro soggetto disponibile tra i lavoratori della scuola".

Se ne deduce quindi che il RLS va designato tra i membri della RSU e che, in caso di loro indisponibilità, è possibile individuarlo tra i lavoratori in servizio presso l'istituzione scolastica, docenti o ATA, attraverso elezioni o consultazioni informali.

Al di là dell'evidente e annoso problema dell'adeguatezza del patrimonio edilizio scolastico, sono numerose le questioni che sorgono quotidianamente nelle singole scuole. La normativa, con i necessari e continui aggiornamenti che sono stati prodotti, prefigura un quadro funzionale, ma non adeguatamente supportato dalla disciplina contrattuale, utile non solo a riconoscere le responsabilità e i compiti svolti, ma anche per evitare comportamenti non chiari, e a volte non corretti, soprattutto nella loro attribuzione.